

REGOLAMENTO (CEE) N. 1084/89 DELLA COMMISSIONE**del 26 aprile 1989****che fissa i prelievi all'importazione di carni ovine e caprine congelate**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1115/88 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, primo comma,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione per le carni ovine e caprine congelate sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 4025/88 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 754/89 ⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 4025/88 ai dati ed alle quotazioni di

cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione per le carni ovine e caprine congelate sono fissati conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 183 del 16. 7. 1980, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 36.

⁽³⁾ GU n. L 355 del 23. 12. 1988, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU n. L 80 del 23. 3. 1989, pag. 61.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 aprile 1989, che fissa i prelievi all'importazione di carni ovine e caprine congelate (*)

(ECU/100 kg)

Codice NC	Settimana n. 18 dal 1° al 7 maggio 1989	Settimana n. 19 dall'8 al 14 maggio 1989	Settimana n. 20 dal 15 al 21 maggio 1989	Settimana n. 21 dal 22 al 28 maggio 1989	Settimana n. 22 dal 29 maggio al 4 giugno 1989
0204 30 00	213,865	210,843	205,960	201,085	191,680
0204 41 00	213,865	210,843	205,960	201,085	191,680
0204 42 10	149,706	147,590	144,172	140,760	134,176
0204 42 30	235,252	231,927	226,556	221,194	210,848
0204 42 50	278,025	274,096	267,748	261,411	249,184
0204 42 90	278,025	274,096	267,748	261,411	249,184
0204 43 00	389,234	383,734	374,847	365,975	348,858
0204 50 51	213,865	210,843	205,960	201,085	191,680
0204 50 53	149,706	147,590	144,172	140,760	134,176
0204 50 55	235,252	231,927	226,556	221,194	210,848
0204 50 59	278,025	274,096	267,748	261,411	249,184
0204 50 71	278,025	274,096	267,748	261,411	249,184
0204 50 79	389,234	383,734	374,847	365,975	348,858

(*) Il prelievo applicabile è limitato all'importo risultante dal consolidamento nell'ambito del GATT, oppure alle condizioni previste dai regolamenti (CEE) nn. 1985/82, 3643/85 e 486/85 del Consiglio e n. 19/82 della Commissione.